

# Rapporto al messaggio 2755

Della Commissione della legislazione sul messaggio 18 ottobre 1983  
concernente la designazione dell'Autorità cantonale unica competente  
a giudicare le azioni promosse per danni nucleari

Con il messaggio in esame si propone la modifica dell' art. 22 LOG, per l' attribuzione al Tribunale di appello della competenza a giudicare come istanza unica in materia di responsabilità civile per danni nucleari.

Tale designazione è imposta dall' art. 23 della Legge federale sulla responsabilità civile in materia nucleare, che recita:

"Ogni Cantone designa, per il proprio territorio, un Tribunale che giudica, in istanza cantonale unica, le azioni promosse per danni nucleari."

Nel merito appare scontato che la scelta deve cadere sul Tribunale di appello.

Nel messaggio si accenna all' opportunità, per il Tribunale di appello stesso, di modificare il proprio regolamento sulla competenza delle Camere civili; si può già anticipare che sarà la II Camera civile competente a giudicare nella materia che qui ci occupa.

Fatte queste considerazioni, si invita il Gran Consiglio ad approvare il decreto legislativo così come proposto dal Consiglio di Stato.

## **Per la Commissione della legislazione:**

Marco Cereda, relatore

Agostoni - Bacciarini - Bizzozzero -

Bonetti - Lepori - Borella - Cavadini Antonio -

Giudici Lepori - Padlina - Paglia - Pedotti - Rossi

